



Camera di Commercio
Lecce



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
LECCE**

**REGOLAMENTO
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0**

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di commercio di Lecce ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituenti PID.
3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0” la Camera di Commercio di Lecce si propone di promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della provincia, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e, a lungo termine, di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche con l’implementazione di modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), la seguente misura di innovazione tecnologica I4.0:
 - Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda A”.
2. Le disposizioni specifiche previste nella “Scheda A” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.
3. Le MPMI di tutti i settori economici (manifatturiero, commercio, servizi e agricoltura) possono accedere agli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando di cui agli elenchi 1 e 2:
 - **Elenco 1:** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

- integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - Big data e analytics
 - Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc)
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel "Piano di innovazione digitale dell'impresa" di cui alla "Scheda A" del presente Bando:
- sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari per la suddetta misura ammontano a euro 146.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio di Lecce.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo massimo di euro 5.000,00 ad impresa, oltre la premialità di cui al successivo art. 13 del presente Bando.
4. Gli importi di cui al comma precedente sono limitati alle seguenti percentuali dei costi ammissibili:
 - nel caso della formazione il 60% dei costi ammissibili se beneficiarie sono medie imprese; il 70% dei costi ammissibili, se beneficiarie sono micro o piccole imprese.
 - nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione il 50% dei costi ammissibili, elevabili al 70%, a condizione che l'importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi euro 200.000,00 per beneficiario nell'arco di tre anni.
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili ovvero di incrementare le risorse disponibili per effetto di compensazioni e/o spostamenti delle stesse da altra misura.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Lecce al momento di presentazione della domanda di cui all'art. 9 e in regola con il pagamento del diritto annuale².
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 9.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
5. Le imprese beneficiarie devono essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
6. Le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
7. L'impresa richiedente deve essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
8. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti³ che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Lecce.
9. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

² Sarà considerata "regolare" la posizione del soggetto che:

a) non ha posizioni irregolari relative agli anni 2017 – 2018 per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);

b) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Sarà considerata "sanabile" la posizione del soggetto che:

a) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto;

b) effettua il ravvedimento operoso a seguito della richiesta di regolarizzazione di seguito specificata.

Nei casi in cui si riscontri una "irregolarità sanabile" come sopra indicato, le imprese saranno invitate a mezzo pec a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

³ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo (voucher)**. In caso di presentazione di più richieste ammissibili viene presa in considerazione solo la prima domanda in ordine cronologico.
2. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴ possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari del contributo se si presentano anche come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari anche in virtù di rapporti di parentela e affinità.⁴

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando erogati dai fornitori descritti nella allegata "Scheda A" e le spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del Bando.
2. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.
3. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
5. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo del **30.11.2018**.

⁴ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

6. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nella “Scheda A”. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
7. Il contributo viene concesso in misura fissa ed è erogato al raggiungimento dell’investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.
8. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014), in attuazione del Regolamento dell’Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato **SA.49447**).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell’avvio dell’attività oggetto dell’agevolazione. Per avvio dell’attività si intende l’inizio dell’attività formativa o del servizio di consulenza.
2. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **utilizzando obbligatoriamente un’utenza intestata all’impresa**, dalle ore 9:00 del **13.07.2018** alle ore 21:00 del **20.09.2018**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - “Dichiarazione sostitutiva - domanda”, utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione Contributi, da compilare in ogni sua parte;
 - “Dichiarazione effetti fiscali”, disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione Contributi, utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione Contributi, da compilare in ogni sua parte;
 - Preventivi di spesa;
 - Dichiarazione “ulteriori fornitori” ove necessaria (vedi Scheda A lettera a) punto 7), utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla

sezione Contributi, da compilare in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto fornitore;

4. I preventivi di spesa devono essere redatti con valuta espressa in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
5. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00. Per tale adempimento l'impresa dovrà acquistare la marca da bollo da intermediario abilitato e compilare la relativa sezione del modello "Dichiarazione Sostitutiva – domanda".
6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
7. La Camera di Commercio di Lecce è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici;
8. E' auspicato, al fine di agevolare la valutazione delle domande, allegare anche il "Report di Self-assessment di maturità digitale impresa 4.0" compilato (www.puntoimpresadigitale.camcom.it).

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. Ai fini della valutazione delle domande è prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio di Lecce relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda A". I criteri di valutazione, di assegnazione dei voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda A".
2. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni continuativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. Al termine della fase di valutazione verrà formate le graduatorie in ordine cronologico di presentazione delle domande. Il contributo sarà concesso in funzione della disponibilità delle risorse di cui all'art. 3 tenendo conto anche delle premialità di cui all'art. 13 del presente bando (Rating di legalità) e ne verrà data notizia sul sito camerale.
4. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate nel caso si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso ovvero nel caso di cui all'art. 3 comma 6.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:



- a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d. ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- e. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio;
- f. ad avere sede legale e/o unità locali, al momento della presentazione della domanda nella provincia di Lecce, ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale di cui all'art. 4;
- g. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- h. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- i. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- j. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cciaa@le.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Lecce. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio di Lecce successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- k. a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 13 del presente Bando
- l. a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso nell'ambito della rendicontazione finale;
- m. ad impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Lecce (pubblicato sul sito camerale).

Articolo 12 – Cumulo

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “*de minimis*”.

Articolo 13 – Rating di legalità

1. Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all'art. 3, comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 3, comma 3 del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di euro 250,00 se l'impresa è in possesso alla data di presentazione della domanda nonché al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una “stelletta”) previsto dall'art. 3 della citata Delibera.

3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.le.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi", sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Il voucher non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione "Contributi"), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al precedente punto a), debitamente quietanzati⁵;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili;
 - nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - il Piano di Innovazione Digitale dell'impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher.
 - "Report di self-assessment di maturità digitale - Impresa 4.0" aggiornato (www.puntoimpresadigitale.camcom.it).
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 20 giorni dalla conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa del programma agevolato), pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio di Lecce richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese che non abbiano assolto gli obblighi contributivi e/o che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di Commercio di Lecce si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando entro i termini di cui all'art. 11 comma 1, lett. i).

⁵ La quietanza, da allegare alla documentazione, potrà essere rilasciata alternativamente:
- con dichiarazioni liberatorie in originale, a cura del fornitore e su relativa carta intestata, con riferimento alle spese oggetto della richiesta di agevolazione, che attestino l'avvenuto integrale pagamento;
- apponendo sulla copia della fattura il timbro e la firma del fornitore, nonché la data dell'avvenuto pagamento e la dicitura "pagato", "quietanzato" o similari.

Articolo 16 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a. Incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa;
 - b. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
 - c. sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - d. rilascio di dichiarazioni non veritiere ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - f. esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio di Lecce dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17 – Responsabile unico del procedimento (RUP) e Contatti

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale dr. Francesco De Giorgio.
2. Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0832/279549 – 0832/240769, 0832/684231-332 o inviare una mail a: pid@le.camcom.it

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Lecce con sede legale in viale Gallipoli 39 – 73100 Lecce, P.I. 00535240758 e C.F. 80009730757 - Tel +39 0832-684111 – e-mail: cameradicommercio@le.camcom.it - P.E.C. cciaa@le.legalmail.camcom.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dalla Camera di commercio è contattabile al numero 0832/684301 - indirizzo e-mail: rpd@le.camcom.it - P.E.C. cciaa@le.legalmail.camcom.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento e la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con

modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

“SCHEDA A”

PROGETTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE NELLE IMPRESE DI TECNOLOGIE I4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Lecce possono presentare domande di contributo per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0. A titolo esemplificativo, il voucher può permettere all'impresa di:

- ottenere consulenza specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3 della parte generale del Bando;
- ricevere formazione specialistica strettamente complementare all'utilizzo delle tecnologie previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del presente Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
4. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
5. relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori;
6. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
7. ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da allegare alla domanda di voucher.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte Generale del presente Bando.

b) Piano di innovazione digitale dell'impresa

Anche ai fini del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione, di cui all'art. 8, comma 1 della parte generale del Bando, l'impresa richiedente i voucher dovrà presentare – a seguito dell'attività realizzata – il Piano di innovazione digitale costituito da una relazione conclusiva di consuntivazione delle attività e dal “*Report di self-assessment di maturità digitale - Impresa 4.0*” aggiornato (www.puntoimpresadigitale.camcom.it).

c) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Investimento minimo (*)	Importo contribuito massimo(**)
euro 3.000,00	euro 5.000,00

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza*

(**) *cui si somma la premialità prevista dall'art. 13 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando*

L'intensità dell'agevolazione è determinata dall'art. 3, comma 4 della parte generale del Bando.

d) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 9 della parte generale del Bando, il "Modulo di Domanda", disponibile sul sito www.le.camcom.gov, alla sezione "Contributi", sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante.

Il *Modulo di Domanda* contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli "ulteriori fornitori".

e) Valutazione delle domande

L'ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intero intervento con le tematiche Impresa 4.0;
- appartenenza del fornitore di servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda A";
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 3, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando;

E' facoltà dell'Ufficio camerale competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni continuativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

f) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione, si procederà con la redazione e pubblicazione delle graduatorie in ordine cronologico di presentazione delle domande dandone attraverso sito camerale.